

Verbale dell'assemblea dei soci n. 1 anno 2025

In data **2 settembre 2025**, alle ore **18,30** presso la sede di **Via Dante Zanichelli 19 Reggio Emilia** si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione **MUSA. Centro di formazione Musical Arts, APS.**

La Presidente Paola Casoli, constatata la presenza di tutti i soci :

Silvia Cavalchi, Emilio De Pascale, Patrizia Borghi, Ciro Petitto, Stefano Paglia, Alessandro Guidotti

dichiara valida la seduta con il seguente ODG:

- 1. Modifica dello Statuto secondo le indicazioni ricevute dall'ufficio regionale del RUNTS (All.1); delibera n.1**
- 2. Modifica della composizione del consiglio direttivo da 7 a 3 membri. delibera n. 2**
- 3. Informazioni ed eventuale delibera in merito ad una proposta di possibile collaborazione pervenuta a MUSA;**
- 4. Varie ed eventuali**

Paola Casoli, nomina segretario Emilio De Pascale, prende la parola ed inizia la disamina dei punti all'ODG:

- 1. Modifica dello Statuto secondo le indicazioni ricevute dall'ufficio regionale del RUNTS (All.1);**

E' pervenuta all'associazione una RICHIESTA DI INTEGRAZIONE EX ART 9 CO.3 DEL DM 106/2020 DA PARTE DEL runts (REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE. (all.1) secondo le indicazioni ricevute si procede

- alla modifica della numerazione in primis e successivamente
- alla modifica dei seguenti articoli 2.2;6.1; 7.1;18.1-18.6; 22.2, 29.1/ ex46.1; 30.3/ ex47.3.

nello specifico l'art. 2.1 e 2.2 recitava

art 2.1 *L'associazione ha sede a Reggio Emilia, via Dante Zanichelli 19*

art. 2.2 *L'eventuale trasferimento della sede sociale, nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.*

viene modificato come segue

2.1 *L'associazione ha sede a Reggio Emilia.*

2.2. *L'eventuale trasferimento della sede sociale, solo se nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria.*

l'art 6.1 recitava

6.1. *L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti, collaboratori e/o di volontari.*

viene modificato come segue

6.1. *L'Associazione si avvale di volontari e può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di collaboratori e/o lavoratori dipendenti, comunque non superiori al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero dei soci.*

art 7 recitava

7.1. *Sono membri dell'Associazione (in seguito, l'Associato o, al plurale, gli Associati) le persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti anche privi di personalità giuridica sia italiani che stranieri, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che aderiscono agli scopi indicati dal presente Statuto.*

viene modificato come segue

7.1. *Sono membri dell'Associazione (in seguito, l'Associato o, al plurale, gli Associati) le persone fisiche, giuridiche*

(solo se enti del terzo settore, senza scopo di lucro, a condizione che non siano in numero superiore al 50% del numero delle APS), associazioni, enti anche privi di personalità giuridica sia italiani che stranieri, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che aderiscono agli scopi indicati dal presente Statuto.

art. 18.1-18.6 recitavano:

18.1. *L'Assemblea è validamente costituita:*

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà più uno degli Associati;*
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono.*

...

18.6. *Le deliberazioni dell'Assemblea, ivi incluse quelle relative alla nomina degli Organi dell'Associazione, all'approvazione dei regolamenti e alle modifiche statutarie, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio e per delega. tanto in prima che in seconda convocazione*

viene modificato come segue:

18.1. *L'Assemblea è validamente costituita:*

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà più uno degli Associati;*
- b) in seconda convocazione, qualora vi intervengano almeno 1/3 degli Associati.*

...

18.6. *Le deliberazioni dell'Assemblea, ivi incluse quelle relative alla nomina degli Organi dell'Associazione, all'approvazione dei regolamenti, o le modifiche statutarie sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio e per delega, fatto salvo il quorum costitutivo.*

art 22 recitava

22.2. *In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo procede alla sua Cooptazione. Il consigliere cooptato resta in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno va posta la sostituzione del Consigliere cessato.. Il Consigliere eletto dall'Assemblea in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo in cui sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.*

viene modificato come segue

22.2. *In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, egli resta in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno va posta la sostituzione del Consigliere cessato, oppure viene nominato il primo dei non eletti. Il Consigliere nominato dall'Assemblea in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo in cui sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.*

art. 29.1/ex46.1 recitava

29.1. *Entro 120 giorni, ovvero entro il maggior termine consentito dallo Statuto, dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. È demandato al Consiglio Direttivo l'obbligo di eseguire le formalità amministrative stabilite dalla Normativa Applicabile conseguenti all'approvazione del bilancio.*

viene modificato come segue:

29.1. *Entro 120 giorni, ovvero entro il maggior termine consentito dallo Statuto, dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di*

legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. E' vietata la distribuzione di eventuali utili ed è fatto obbligo di utilizzo del patrimonio per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. È demandato al Consiglio Direttivo l'obbligo di eseguire le formalità amministrative stabilite dalla Normativa Applicabile conseguenti all'approvazione del bilancio.

art. 30.3/ ex 47.3 recitava

ex 47.3/ 30.3. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ogni Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, il quale può estrarne copie. Gli Associati non hanno diritto di esaminare detto Libro.

viene modificato come segue

30.3. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ogni Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, il quale può estrarne copie. Gli Associati hanno diritto di esaminare detto Libro.

Vengono proposte, analizzate e discusse, messe ai voti le modifiche statutarie come da richiesta, l'assemblea approva all'unanimità tutte le modifiche. (DELIBERA N. 1)

2. Modifica della composizione del consiglio direttivo da 7 a 3 membri Sulla base delle indicazioni pervenute dal RUNTS, appare necessario modificare anche l'art 20.1 che indicava in due il numero minimo dei membri del consiglio direttivo. Dalle specifiche note ricevute risulta che non sia possibile un numero inferiore a 3 per garantire la collegialità delle decisioni, la democraticità interna e la funzionalità operativa dell'organo stesso, pertanto **l'art 20.1 viene modificato come segue:**

20.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino a un massimo di sette Consiglieri, che devono essere associati all'Associazione, tra cui è compreso il Presidente che lo presiede.

L'assemblea approva la modifica all'unanimità. (DELIBERA N. 2)

Si procede dunque alla stampa e alla firma del nuovo statuto che sarà presentato in data 8 settembre presso l'Agenzia delle Entrate e successivamente inviato al RUNTS.

3. Informazioni ed eventuale delibera in merito ad una proposta di possibile collaborazione pervenuta a MUSA;

Paola Casoli è stata contattata dalla signora Laura Matano e dalla sua collega Elisa Ferrari, entrambe docenti di danza già operative sul territorio reggiano. Le docenti per motivi personali, hanno intenzione di staccarsi dall'associazione con la quale collaborano.

Avendo ricevuto richieste da parte dei genitori delle bambine che hanno fino ad ora seguito, stanno valutando l'ipotesi di proseguire. Sono venute a conoscenza della nostra realtà tramite il socio Ciro Petitto e vorrebbero appoggiarsi alla nostra associazione per proseguire per quest'anno la loro attività.

Paola Casoli illustra la proposta che può essere identificata: un corso di avviamento al movimento per bambine dai 6 agli 8 anni con i seguenti aspetti gestionali:

1- disponibilità dei locali presso lo SPAZIO ALFA (mercoledì 16,30-17,30), e costi conseguenti (850 euro annuali di affitto locali)

2- costo di 30 euro l'ora per i docenti, pari a 1020 euro lordi annuali.

3- per un totale di 1870 euro di costi a corso.

4- si considera una quota annuale di partecipazione di 350 euro (+ 30 di quota associativa), ogni corso richiede 5,3 allievi per il punto di pareggio, quindi almeno 6 iscritti a corso.

5- pagamento della quota di partecipazione divisa in due tranches (15 ottobre e 31 gennaio)

Le docenti proponenti richiedono che a fronte di un ritiro al termine del primo quadrimestre (da febbraio), sia accettata la sospensione del pagamento di quanto dovuto.

Partendo da questi presupposti si apre il confronto tra i soci, per verificare la disponibilità alla collaborazione. Tutti i soci intervengono e insieme si giunge a questa decisione:

- ☐ l'associazione MUSA è disponibile ad attivare questa collaborazione con le docenti Elisa Ferrari e Laura Matano per un anno, a giugno la stessa sarà valutata per poter decidere se rinnovarla;
- ☐ il corso potrà essere attivato SOLO a fronte di almeno 6 partecipanti, ma è auspicato e preferibile un numero maggiore (10) di allievi;
- ☐ l'attività viene suddivisa in 2 quadrimestri, se a febbraio gli allievi dovessero essere meno di 6, il corso verrà sospeso;
- ☐ è necessario stipulare un accordo con Arcadia di locazione suddiviso in due quadrimestri, in assenza del quale non si potrà far partire la collaborazione;
- ☐ ai docenti verranno riconosciuti 30 euro lordi l'ora onnicomprensivi a fattura, il totale delle ore annuali sarà pari a 34 che saranno suddivise tra le docenti in base ad un rendiconto personale
- ☐ sarà necessario una condivisione sull'approccio didattico generale e con lo stile educativo dell'associazione
- ☐ non sarà garantita la presenza di un volontario durante l'ora di attività, anche se saltuariamente saranno fatte visite per far sentire la vicinanza dell'associazione
- ☐ eventuali avanzi positivi resteranno a Musa

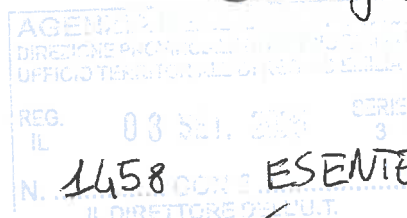
varie ed eventuali: ci si confronta sulla campagna promozionale su instagram e internet, sui materiali promozionali già stampati e in via di distribuzione. Si fa il punto della situazione delle prenotazioni per l'open day e le giornate promozionali, pur avendo avuto un buon numero di conferme, sono ancora poche le iscrizioni all'open day e ai corsi junior. Si ritiene sia necessario incrementare le attività promozionali, eventualmente durante il prossimo 6 settembre alla festa della Ghiara. I soci si impegneranno a tal proposito.

Paola Casoli informa che la docente di danza Elisa Maroni ha ritirato la propria disponibilità, al momento i responsabili Marta De Pascale e Francesco Pizzeghello stanno contattando docenti con adeguata esperienza nella danza applicata al Musical e si riservano di comunicare al più presto l'esito della ricerca.

Esaurito ogni argomento all'odg, la seduta è tolta alle ore 19.50

la presidente

il segretario



(*) firma su delega della Direzione Provinciale
Donatella Pizzeghello
Nicola Pizzeghello

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
MUSA
Centro di Formazione Musical Arts aps

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

1. Costituzione - denominazione - normativa applicabile

1.1. È costituita ai sensi del d.lgs. 3.7.2017 n. 177 e successive modifiche del Codice Terzo Settore (in seguito CTS) l'associazione **"MUSA Centro di Formazione Musical Arts aps"**, Ente del Terzo Settore - in forma abbreviata MUSA (in seguito l'Associazione).

1.2. L'Associazione, apartitica e apolitica, è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, primaria o secondaria (nel seguito, Normativa Applicabile).

2. Sede

2.1. L'Associazione ha sede a Reggio Emilia.

2.2. L'eventuale trasferimento della sede sociale, solo se nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria.

3. Scopo

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e organizza la propria attività secondo principi di democraticità e partecipazione.

4. Oggetto e attività

4.1 L'Associazione nel perseguire lo scopo di cui sopra, intende esercitare, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) Organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di interesse generale di cui all'art 5 CTS,

b) Formazione culturale, artistica ed educativa dei suoi associati,

c) Formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

d) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi della L. 223/90 e successive comunicazioni e video diffusione anche via web.

4.2. In particolare l'Associazione promuove la diffusione del Musical Theater a livello amatoriale; la promozione del concetto anglosassone del "triple threat performer", cioè attore a tre dimensioni in grado di cantare danzare e recitare.

4.3. L'Associazione in piena autonomia didattica organizzativa divulgativa finanziaria e contabile realizza i propri scopi attraverso l'insegnamento l'attività di ricerca e di produzione promuovendo la formazione artistica e culturale degli associati e lo sviluppo delle competenze didattiche dei docenti, anche mediante forme di cooperazione con altre istituzioni, università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private

prevalentemente territoriali, ma anche nazionali o internazionali nonché la diffusione della produzione artistica.

4.4. Per raggiungere i propri scopi l'Associazione può:

- a) Istituire corsi volti alla formazione dell'attore - cantante - ballerino in ogni suo aspetto, in ordine al canto, voice training, danza, recitazione, dizione, storia, e altri coerenti con i precedenti.
- b) Organizzare, produrre e distribuire spettacoli, stage, seminari e manifestazioni artistiche di vario genere.
- c) Svolgere attività per sensibilizzare l'opinione pubblica anche attraverso la stampa e i mass media.
- d) Organizzare corsi al termine dei quali rilasciare attestati, e in tale ambito l'Associazione può effettuare e svolgere corsi prevedendo anche programmi full time con rilascio di attestati.
- e) Organizzare e svolgere programmi anche serali per amanti del Musical Theater.
- f) Favorire gemellaggi e collaborazioni con analoghi organismi sia nazionali che internazionali, anche al fine di organizzare scambi culturali, stage, corsi estivi.
- g) Stimolare i contatti degli associati con scuole professionalizzanti nazionali.
- h) Formare compagnie teatrali anche per dare la possibilità ai soci di fare esperienza sul campo e/o produrre spettacoli di carattere amatoriale.

4.5. L'Associazione svolge la propria attività e organizza la propria struttura nel rispetto delle norme generali fissate dalla normativa vigente, garantisce altresì la libertà dello associato di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative proposte.

4.6. L'Associazione può attribuire borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione.

5. Durata

5.1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

6. Volontari, Collaboratori e lavoratori dipendenti

6.1. L'Associazione si avvale di volontari e può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di collaboratori e/o lavoratori dipendenti, comunque non superiori al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero dei soci.

Titolo II - Associati

7. Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (in seguito, l'Associato o, al plurale, gli Associati) le persone fisiche, giuridiche (solo se enti del terzo settore, senza scopo di lucro, a condizione che non siano in numero superiore al 50% del numero delle APS) associazioni, enti anche privi di personalità giuridica sia italiani che stranieri, senza distinzioni di sesso di razza di lingua di religione di opinioni politiche di condizioni personali e sociali, che aderiscono agli scopi indicati dal presente Statuto.

7.2. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e hanno partecipato all'istituzione dell'originario fondo di dotazione.
- b) Associati Onorari i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità e dei loro comportamenti.
- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi da quelli precedenti, che abbiano versato al momento del tesseramento la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

7.3. Quando nello Statuto si menzionano gli Associati, senza altra specificazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di ogni categoria.

7.4. La qualità di Associato cessa per recesso, morte, esclusione o estinzione dell'Associato o per altre cause di cessazione previste nella Normativa Applicabile.

7.5. La qualità di Associato non è trasmissibile.

8. Diritti e obblighi degli Associati

8.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

8.2. Gli Associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo che ne cura la tenuta, con preavviso di almeno 15 giorni.

9. Ammissione degli Associati

9.1. L'ammissione degli Associati consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (nel seguito Domanda) proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi in caso di ammissione a osservare lo Statuto dell'associazione ed eventuali regolamenti.

9.2. L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

9.3. La Domanda va indirizzata al Consiglio Direttivo, che è l'organo preposto all'esame, all'approvazione e al rifiuto e si intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non venga comunicato all'Associato formale rifiuto motivato.

9.4. Entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto della Domanda, il richiedente può presentare ricorso all'Assemblea che delibera sulle domande non accolte se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

9.5. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato decorso il termine di cui al punto 9.3. senza che sia pervenuta comunicazione di respingimento

9.6. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina relativa alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni con i soggetti che hanno presentato le domande, alla modalità del loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

9.7. L'Assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (Quota ASSOCIATIVA)

9.8. L'Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale permane l'appartenenza all'Associazione, a versare all'Associazione una somma periodica stabilita dal Consiglio Direttivo (Quota ANNUALE).

10. Recesso dell'Associato

10.1 In ogni momento l'Associato può comunicare la volontà di recedere dall'Associazione e cessare conseguentemente la sua qualità di Associato, senza necessità di motivazione.

10.2. Il recesso da comunicare a mezzo con Raccomandata A/R e/o PEC ha efficacia dal momento in cui la comunicazione è ricevuta dall'Associazione.

10.3. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso e non ha diritto al rimborso neppure parziale delle quote versate né può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

11. Esclusione degli Associati

11.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme dello Statuto, tra cui il mancato pagamento della Quota Annuale entro 15 giorni dalla richiesta
- b) comportamenti dell'Associato incompatibili con i principi etici dell'Associazione o la deontologia che ispira gli Associati, anche solo potenzialmente lesivi della dignità dell'Associazione o dei componenti degli organi di gestione o di controllo o dei singoli Associati o tali da compromettere l'immagine e il prestigio dell'Associazione o in contrasto con i suoi fini.

11.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e delibera l'esclusione.

11.3 La deliberazione di esclusione contenente la motivazione della decisione deve essere comunicata all'Associato mediante Raccomandata A/R o PEC.

11.4. La qualità di Associato cessa con effetto dal momento della comunicazione della deliberazione di esclusione all'Associato. Da tale momento è sospeso il diritto dell'Associato di partecipare all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

11.5. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta e non ha diritto al rimborso neppure parziale delle quote versate né può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - Patrimonio ed entrate

12. Patrimonio e entrate

12.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, tra cui, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalla Quota Associativa e dalle Quote Annuali e/o da altri contributi associativi;
- contributi, elargizioni e conferimenti effettuati dagli stessi associati o da terzi;
- contributi pubblici e privati;
- proventi derivanti dall'attività o dalla gestione dell'Associazione;
- donazioni, lasciti testamentari e contributi in genere da chiunque provenienti;
- qualsiasi altra risorsa economica venga a configurarsi anche per effetto della gestione positiva.

12.2. L'Associazione può, inoltre, contrarre prestiti, mutui e finanziamenti bancari nonché accettare finanziamenti infruttiferi dagli Associati

TITOLO IV - Sistema di amministrazione e controllo

13. Organi dell'Associazione

13.1. Sono organi dell'Associazione (nel seguito Organi):

- a) L'Assemblea degli Associati ("Assemblea")
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) L'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale qualora dovesse essere nominato;

13.2. I componenti degli Organi dell'Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Associazione.

SEZIONE I - Assemblea degli Associati

14. Principi generali

14.1 L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e ne costituisce l'organo sovrano

14.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea.

14.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza tra tutti gli Associati.

15. Competenze dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente ovvero nel maggior termine di 180 giorni qualora ne ricorrano i presupposti di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

15.2. L'Assemblea inoltre:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi dell'Associazione e ne determina gli eventuali compensi;
- b) nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo dello Statuto;
- e) delibera la trasformazione la fusione la scissione lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- f) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile;
- g) approva ogni regolamento, ad eccezione di quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, ritenuti opportuni per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione.

16. Convocazione dell'Assemblea

16.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno in via ordinaria, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati o da tre Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, in via ordinaria e straordinaria.

16.2. L'Assemblea può svolgersi anche al di fuori della sede sociale.

16.3 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso, spedito anche mediante posta elettronica, da effettuarsi almeno sette giorni prima della data stabilita.

16.4 L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

16.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo

17. Presidenza dell'Assemblea

17.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza impedimento o rinuncia dall'eventuale Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere presente più anziano d'età ovvero, in mancanza, da chi l'Assemblea vorrà nominare.

17.2. Il Presidente previo accertamento della regolarità della costituzione e il conteggio delle eventuali deleghe, nomina un segretario per la redazione del verbale dell'Assemblea, che viene sottoscritto da segretario e Presidente. Il Presidente può nominare quale segretario un Notaio.

18. Deliberazioni dell'Assemblea

18.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà più uno degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualora vi intervengano almeno $\frac{1}{3}$ degli Associati

18.2. L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione

18.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione e che siano stati ammessi all'Associazione da almeno tre mesi.

18.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

18.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato può ricevere al massimo tre deleghe.

18.6. Le deliberazioni dell'Assemblea, ivi incluse quelle relative alla nomina degli Organi dell'Associazione all'approvazione dei regolamenti, o le modifiche statutarie sono adottate con il voto favorevole di della maggioranza degli Associati presenti in proprio e per delega, fatto salvo il quorum costitutivo.

18.7 Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio sono assunte con il voto favorevole di tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

18.8. Le votazioni avvengono per alzata di mano ovvero, se l'Assemblea lo autorizza, per appello nominale.

18.9. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo audio è consentito quando l'Associazione non abbia più di 25 Associati) In tale caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga un foglio delle presenze, da completare con i nominativi dei presenti e allegare al verbale;
- c) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea;
- e) ove non sia un'assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano recarsi, dovendosi ritenere svolta l'Assemblea nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

SEZIONE II - Consiglio Direttivo

19. Competenze del Consiglio Direttivo

19.1 Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina il Presidente e il Vicepresidente scegliendolo tra i Consiglieri, nonché il Tesoriere e il Segretario scegliendoli tra gli Associati, e ne dispone la revoca;
- b) stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Associazione.
- c) definisce le linee generali della programmazione e della gestione economica dell'Associazione;
- d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio anche preventivo, l'organico del personale docente per le attività formative;
- e) dirige ed amministra l'Associazione, ne programma le attività in collaborazione con i docenti;
- f) emana regolamenti interni per disporre norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto;
- g) compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- h) approva la bozza di rendiconto finanziario/bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nonché il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi Associati e all'esclusione degli Associati;
- j) emana i regolamenti di gestione e di organizzazione dell'attività e ogni ulteriore regolamento funzionale alla sua gestione;
- k) svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione e ogni altro potere che non sia riservato per legge o per Statuto all'Assemblea.

20. Composizione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino a un massimo di sette Consiglieri, che devono essere associati all'Associazione, tra cui è compreso il Presidente che lo presiede.

21. Compensi

21.1. Al Presidente ai Consiglieri non competono compensi. E' previsto unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

22. Durata della carica

22.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I consiglieri sono rieleggibili.

22.2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, egli resta in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno va posta la sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere nominato dall'Assemblea in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo in cui sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

22.2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, egli resta in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno va posta la sostituzione del Consigliere cessato, oppure viene nominato il primo dei non eletti. Il Consigliere nominato dall'Assemblea in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo in cui sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

23. Convocazione del Consiglio Direttivo

23.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri o dell'Organo di Controllo

23.2. La convocazione è effettuata anche mediante invio dell'avviso per posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle questioni da trattare

23.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri nonché ai membri dell'Organo di Controllo e al Revisore Legale se nominati, con almeno 4 giorni di preavviso o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

23.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza di dette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri, nonché tutti i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore legali se nominati

24. Deliberazioni del Consiglio Direttivo

24.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

24.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia dall'eventuale Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età

24.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate con l'assistenza del segretario ed annotate in apposito registro cronologico custodito dal Presidente, di cui ogni Associato può prendere visione a semplice richiesta.

SEZIONE III - Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario

25. Presidente e Vice Presidente, se nominato.

25.1. Al Presidente spetta:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento salvo quanto riservato a norma di legge o di Statuto ad altri organi;
- b) verificare e garantire l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della

Normativa Applicabile;

- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzioni alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

25.2. Il Presidente può assumere impegni in nome e per conto dell'Associazione, senza necessità di autorizzazione del Consiglio Direttivo, per atti di valore inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00) salvo casi eccezionali di necessità e urgenza e in tal caso deve convocare contestualmente il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

25.3 Il Presidente può delegare al Vice Presidente e/o a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

25.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

26. Tesoriere

26.1 Il Tesoriere, qualora nominato:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili, controlla la tenuta dei libri contabili e forma con il supporto dei consulenti esterni dell'Associazione il rendiconto da sottoporre al Presidente;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo;
- d) gestisce tutte le incombenze amministrative burocratiche contabili e fiscali dell'Associazione;
- e) si coordina con i consulenti esterni dell'Associazione a cui è demandata la gestione contabile dell'Associazione nell'ambito delle direttive impartite loro dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

27. Segretario

27.1 Il Segretario, qualora nominato, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

27.2 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli Associati

TITOLO IV - Bilanci, libri sociali

28. Esercizi Associativi

28.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

29. Rendiconto Finanziario o Bilancio di esercizio

29.1 Entro 120 giorni, ovvero entro il maggior termine consentito dallo Statuto, dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. E' vietata la distribuzione di eventuali utili ed è fatto obbligo di utilizzo del patrimonio per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. È demandato al Consiglio Direttivo l'obbligo di eseguire le formalità amministrative stabilite dalla Normativa Applicabile conseguenti all'approvazione del bilancio ~

30. Libri sociali

30.1. L'Associazione deve tenere i libri sociali previsti dalla Normativa Applicabile.

30.2. Il Libro degli Associati e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento per disciplinarne l'esame e l'estrazione di copie.

30.3. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ogni Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, il quale può estrarne copie. Gli Associati hanno diritto di esaminare detto Libro.

30.4 Il Registro dei Volontari, se presenti, può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copia.

TITOLO V - Estinzione e scioglimento

31. Scioglimento dell'Associazione

31.1. Lo Scioglimento dell'Associazione, oltre che per le cause indicate dalla Normativa Applicabile, può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze indicate nel presente Statuto.

31.2. In ogni caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co.1 CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altri enti del Terzo Settore.

TITOLO VI - Controversie

32. Clausola di Mediazione

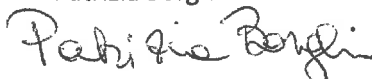
Ogni controversia nascente tra gli Associati, ovvero tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, nonché promossa da o nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e/o degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari nonché all'esistenza validità interpretazione inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione e/o mediazione ricorrendo a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. La sede di detti procedimenti sarà Reggio Emilia.

Paola Casoli


Silvia Cavalchi



Patrizia Borghi



Emilio De Pascale



Stefano Paglia



Alessandro Guidotti



Ciro Petitto



UFFICIO DI REGISTRAZIONE
REG. IL 03 SET 2025 103
N. 1458 ESENTE
IL DIRETTORE DELL'U.T.

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella...
Nicola Marziale